

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 11-22

OGGETTO: Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 30 novembre 2022 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 6/10 del 14 dicembre 2010 ha approvato una procedura per disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate, ponendo particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi;

CHE la suddetta Delibera stabiliva che i requisiti dei nuclei familiari disagiati, l'entità delle agevolazioni erogate e l'importo del contributo di solidarietà stanziato nell'articolazione tariffaria avrebbero potuto essere modificati negli anni successivi;

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 3/12 del 17 aprile 2012 ha modificato le fasce ISEE incrementando l'importo dell'agevolazione portandolo al rimborso della quota fissa ed alla spesa corrispondente al consumo di 40 m³/annui di acqua se consumata per ciascun componente del nucleo familiare (tariffa agevolata e la tariffa di fognatura e depurazione);

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/16 del 27 luglio 2016 ha dato mandato alla STO di espletare tutte le attività amministrative connesse all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie;

CHE l'ARERA con delibera 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 ha approvato un meccanismo a livello nazionale sulle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);

CHE l'art.8 del TIBSI prevede altresì il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali (condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale) denominate "bonus idrico integrativo";

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/19 del 1 aprile 2019 ha approvato modifiche al regolamento per disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate, ponendo particolare attenzione ai nuclei familiari numerosi;

CHE il suddetto regolamento è stato integrato dalla Delibera della Conferenza dei Sindaci 6-20 del 27 novembre 2020;

CHE l'attuale regolamento prevede la corresponsione di un bonus idrico integrativo calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo per ciascun componente del nucleo familiare pari a:

- 40 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 8.265 (individuata con riferimento alla deliberazione ARERA 897/2017/R/idr e aggiornato con decorrenza 1° gennaio 2020 dalla deliberazione ARERA del 3 dicembre 2019 n. 499/2019/R/COM);
- 20 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con:
 - a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
 - b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
 - c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

CHE il Regolamento prevede la presentazione da parte dell'utente di una serie di documenti tra cui la prima pagina di una bolletta e l'attestazione dell'ISEE;

CHE la STO, come deliberato dalla Conferenza dei Sindaci, dal 2016 in avanti ha gestito ed espletato le attività amministrative connesse all'istruttoria delle pratiche;

CHE nel 2021 sono pervenute alla STO 4.058 domande e nel 2022, 6.300 (dato parziale al 31/10/2022);

CHE l'ARERA con la deliberazione 14 gennaio 2020 3/2020/r/idr ha definito alcune modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (tbsi) in coerenza con l'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

CHE la suddetta legge ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l'altro che:

- a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

CHE l'ARERA successivamente con la deliberazione 23 febbraio 2021 63/2021/r/com ha stabilito le modalità applicative per il riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;

CHE nella fase di prima attuazione del sistema automatico di riconoscimento dei bonus sociali per disagio economico (bonus relativi all'anno 2021), il processo per il riconoscimento del bonus sociale idrico ha richiesto maggiori approfondimenti e adempimenti, correlati al rispetto della normativa in materia di privacy.

CHE la Deliberazione ARERA 106/2022/R/com ha stabilito una disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l'annualità 2021;

CHE di conseguenza, il bonus sociale idrico 2021 è stato riconosciuto agli aventi diritto nel corso dell'anno 2022, secondo le modalità definite con la Deliberazione 106/2022/R/com;

CHE presumibilmente entro il 2022 può considerarsi terminata la fase di prima attuazione nella quale sono completati tutti gli adempimenti preliminari in materia di privacy;

CHE quindi in virtù del meccanismo automatico previsto, entro l'anno in corso Acea ATO 2 è in possesso di tutte le informazioni necessaria all'erogazione automatica del bonus idrico;

CHE pertanto dal 2023 il processo può ritenersi a regime, nel rispetto delle tempistiche previste dalle deliberazioni dell'ARERA;

CHE il riconoscimento previsto dall'ARERA è automatico per tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non sia superiore a 8.265 euro;

CHE il riconoscimento previsto dall'ARERA per le forniture dirette prevede che il Gestore è tenuto ad applicare il bonus sociale idrico nella prima fattura emessa nei confronti dell'utente finale.

CHE al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in linea con la normativa vigente, risulta doveroso agevolare il meccanismo del bonus idrico integrativo agli utenti già fruitori del bonus sociale idrico evitando di richiedere dati e documenti già in possesso del gestore del S.I.I.;

CHE in particolare per i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non sia superiore a 8.265 euro, per i quali quindi il Gestore del S.I.I. è già in possesso delle informazioni sui livelli dell'ISEE, appare sufficiente prevedere la presentazione della domanda di bonus idrico integrativo allegando:

- in caso di utenti indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza ad uso condominiale), la bolletta intestata al Condominio e una copia del documento di identità in corso di validità;
- in caso di utenti diretti, una copia del documento di identità in corso di validità.

CHE per tutti gli altri soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia superiore a 8.265 euro, è prevista la presentazione della domanda di bonus idrico integrativo allegando:

- attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

- prima pagina di una bolletta emessa dal gestore del servizio idrico nell'anno 2023 da cui si evinca il codice utenza. Nel caso di utenti indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza ad uso condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio;
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

CHE la STO, come deliberato dalla Conferenza dei Sindaci nel 2016 continua a gestire ed espletare le attività amministrative connesse all'istruttoria delle pratiche;

CHE l'importo del bonus continua ad essere calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo per ciascun componente del nucleo familiare;

CHE al fine di mantenere intatta la platea dei beneficiari del bonus idrico integrativo si ritiene di confermare l'importo del bonus a:

- 40 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 8.265 (individuata con riferimento alla deliberazione ARERA 897/2017/R/idr e aggiornato con decorrenza 1° gennaio 2020 dalla deliberazione ARERA del 3 dicembre 2019 n. 499/2019/R/COM);
- 20 mc annui per ogni componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con:
 - a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
 - b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
 - c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

CHE in tutti i casi la domanda di Bonus idrico integrativo 2023 deve avvenire online, sulla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa;

CHE resta salva la possibilità di inviare la domanda in modalità cartacea, per cui la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria indirizzata a:

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

allegando, al modulo cartaceo "Modulo domanda bonus idrico integrativo 2023 per invio per posta ordinaria" scaricabile dalla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa, i documenti su descritti per ogni specifico caso;

CHE pertanto è stato predisposto un nuovo "Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma" che dispone le modalità applicative di erogazione del bonus a partire dall'anno 2023;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare il “Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”, allegato alla presente delibera.

ALLEGATI:

“Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2023 dell’ATO2 Lazio Centrale Roma”

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

REGOLAMENTO ATTUATIVO
Bonus idrico integrativo
2023
dell'ATO 2
Lazio Centrale Roma

**Ai sensi dell'art. 8 della Delibera AEEGSI 897/2017/R/IDR,
della Deliberazione ARERA del 3 dicembre 2019 n.
499/2019/R/COM**

e

**delle Delibere della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio
Centrale Roma
n. 2 del 15 aprile 2019, n. 6 del 27 novembre 2020
e n. 11 del 30 novembre 2022**

1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO 2 Lazio centrale - Roma per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale ai sensi dell'art. 8 della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR.

Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. Condizioni per l'ammissione al bonus idrico integrativo

Sono ammessi al bonus idrico integrativo gli utenti diretti (titolari di una utenza ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza ad uso condominiale) che ricadono in condizione di disagio economico.

In particolare, hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:

- a) indicatore ISEE fino a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- b) indicatore ISEE fino a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- c) indicatore ISEE fino a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione. Tale facoltà, per il periodo regolatorio 2020-2023, viene certamente estesa alle problematiche socio-economiche generate dalla emergenza Covid.

Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica coincida con l'indirizzo di fornitura del contratto;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto coincida con un componente del nucleo ISEE.

Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente, coincida con l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

3. Quantificazione del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo consiste nell'erogazione di un contributo annuale una tantum riconosciuto in bolletta.

Nel caso di utenza indiretta il contributo è riconosciuto, a beneficio dell'utenza indiretta medesima, nella bolletta dell'utenza condominiale di riferimento.

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo fino a:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE fino a € 8.265; (Importo aggiornato con decorrenza 1° gennaio 2020 dalla deliberazione ARERA del 3 dicembre 2019 n. 499/2019/R/COM)
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente regolamento.

La quantificazione del bonus viene effettuata sulla base delle tariffe in vigore nell'anno di riferimento.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. Modalità di richiesta del bonus idrico integrativo - utenti con indicatore ISEE fino a € 8.265

La domanda di Bonus idrico integrativo 2023 deve avvenire online, sulla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa.

Gli utenti ricadenti nella fascia ISEE fino a € 8.265, inseriti negli elenchi trasmessi al Gestore Acea ATO 2 dal Sistema Informativo Integrato in quanto fruitori del bonus sociale idrico ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR, devono presentare domanda allegando:

- in caso di utenti indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza ad uso condominiale), la bolletta intestata al Condominio e una copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- in caso di utenti diretti, una copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

In caso di utilizzo del modulo cartaceo, la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria indirizzata a:

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

Allegando, al modulo cartaceo "Modulo domanda bonus idrico integrativo 2023 per invio per posta ordinaria" scaricabile dalla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa, i documenti su descritti.

5. Modalità di richiesta del bonus idrico integrativo per gli altri utenti

La domanda di Bonus idrico integrativo 2023 deve avvenire online, sulla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa.

Gli utenti con Isee superiore ad € 8.265 e ricadenti nelle fasce ISEE a), b) e c) di cui all'art. 2 del presente Regolamento che presentano la domanda di bonus idrico integrativo 2023, devono allegare la seguente documentazione in formato pdf:

- attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2023;
- prima pagina di una bolletta emessa dal gestore del servizio idrico nell'anno 2023 da cui si evinca il codice utenza. Nel caso di utenti indiretti (utilizzatori nell'abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza ad uso condominiale) va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio;
- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

In caso di utilizzo del modulo cartaceo, la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria indirizzata a:

STO ATO 2 Lazio Centrale Roma
Via Cesare Pascarella, 31
00153 Roma

Allegando, al modulo cartaceo “Modulo domanda bonus idrico integrativo 2023 per invio per posta ordinaria” scaricabile dalla pagina dedicata del portale della Segreteria Tecnico Operativa, i documenti su descritti.

6. Periodo di validità del bonus idrico integrativo e modalità di erogazione

Il bonus idrico integrativo per il 2023 ha validità annuale e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utente indiretto, il gestore provvede ad inviare all'utente e all'intestatario dell'utenza condominiale una lettera con la comunicazione attestante l'avvenuta erogazione.

7. Termini di presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo

La domanda per il bonus idrico integrativo 2023 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Per la conferma dei benefici concessi il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, deve presentare una nuova domanda.

8. Controllo sulla documentazione

La STO ATO 2 si riserva di operare tutti i controlli che ritiene necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni, anche per il tramite del Gestore Acea ATO 2.

Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decade il diritto bonus per l'intera annualità.

9. Comunicazione agli utenti

In caso di domanda del bonus idrico integrativo incompleta, la STO ATO 2 invita il richiedente a ripresentare nuovamente la domanda inserendo la documentazione mancante.

10. Promozione e diffusione del presente regolamento

Il Gestore Acea ATO 2 provvede a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite apposita informativa all'interno delle bollette.

Il presente regolamento, le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore Acea ATO 2 (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell'ATO 2.

Le amministrazioni Comunali possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti nel proprio territorio che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento.

Inoltre, al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali possono affiggere volantini e manifesti all'interno degli uffici comunali e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

11. Finanziamento del bonus idrico integrativo

Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse raccolte con la tariffa del S.I.I. stanziata nel periodo regolatorio di competenza.

Il Gestore Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Eventuali informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo email infobonusii@ato2roma.it.